



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

Il Direttore Generale

AVVISO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell’articolo 20 della Legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all’organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”;
- VISTO il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 3 febbraio 2017, n. 233, recante “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’amministrazione centrale” nonché il decreto ministeriale MAECI del 17 dicembre del 2021, n. 1202/2753 di disciplina delle articolazioni interne del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196) alle disposizioni del predetto regolamento (UE);
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

- VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107, e successive modificazioni e integrazioni recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- CONSIDERATO che l’art. 13 del succitato decreto legislativo n. 64/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 975 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all’estero del personale scolastico di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si avvalga di personale della scuola nel limite di 70 unità;
- CONSIDERATO che per lo svolgimento delle suddette mansioni si reputa necessario avvalersi di docenti titolari nelle classi di concorso di area tecnico-scientifica e giuridico-economica della scuola secondaria;
- VISTO il decreto MAECI prot. n. 4815/0305 del 20 aprile 2023 che regola il collocamento fuori ruolo ex art. 13 del D. lgs. 64/2017;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
- VISTO il decreto interministeriale MIUR - MPA del 9 luglio 2009, pubblicato nella G.U. del 7 ottobre 2009, n. 233 e relativa tabella allegata, recante le equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
- VISTO Decreto Ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 come modificato dal Decreto Ministeriale MI n. 62 del 10 marzo 2022;
- VISTA la legge n.124 del 3 maggio 1999, art. 11, comma 14 e ss. mm. ii., recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 2023 n. 26, registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio 2023, reg. n. 1958, di nomina del Ministro plenipotenziario Alessandro De Pedys a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale;

RENDE NOTO

Art. 1 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA

È indetta una procedura di selezione per n. 3 docenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017, presso l’Ufficio V della DGDP di questo Ministero. La procedura si concluderà con la formulazione di una graduatoria che verrà utilizzata per due anni scolastici, dalla quale si attingerà sulla base delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.

La durata dell’assegnazione mediante collocamento fuori ruolo è di tre anni scolastici rinnovabili a seguito di verifica dei risultati raggiunti, come da D.D. MAECI 4815/0305 del 20 aprile 2023.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Costituisce requisito per l'accesso alla selezione di cui all'art. 1 l'appartenenza al ruolo di docente di scuola secondaria nelle classi di concorso di seguito indicate e l'aver superato, con esito positivo, il periodo di prova. Ai fini della presente selezione saranno accettate candidature di docenti titolari delle seguenti classi di concorso:

- A-20 – Fisica
- A-26 – Matematica
- A-27 – Matematica e Fisica
- A-28 – Matematica e scienze – scuola secondaria di I grado
- A-33 – Scienze e tecnologie aeronautiche
- A-34 – Scienze e tecnologie chimiche
- A-36 – Scienze e tecnologie della logistica
- A-37 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica
- A-38 – Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche
- A-39 – Scienze e tecnologie delle costruzioni navali
- A-40 – Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
- A-41 – Scienze e tecnologie informatiche
- A-42 – Scienze e tecnologie meccaniche
- A-43 – Scienze e tecnologie nautiche
- A-45 – Scienze economico-aziendali
- A-46 – Scienze giuridico-economiche
- A-47 – Scienze matematiche applicate
- A-50 – Scienze naturali, chimiche e biologiche
- A-60 – Tecnologie nella scuola secondaria di I grado
- B-16 – Laboratori di scienze e tecnologie informatiche

Non possono partecipare alla procedura di cui al presente Bando i docenti attualmente collocati fuori ruolo ex art. 13 del D. lgs. 64/2017, i quali sono soggetti alla disciplina del D.D. MAECI 4815/0305 del 20 aprile 2023.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La domanda per la candidatura, debitamente sottoscritta dagli interessati, redatta in conformità all'apposito modello riportato nell'allegato al presente Avviso (**All. 1**) e corredata della relativa documentazione richiesta, dovrà essere inviata, tramite posta elettronica certificata intestata al candidato a pena di esclusione, unicamente all'indirizzo di posta certificata dell'Ufficio V della DGDP del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dgdp.05_selezione@cert.esteri.it, specificando nell'oggetto "Nome Cognome procedura di selezione docenti ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 64/2017" entro le ore 23.59 del 2 gennaio 2024.

Costituirà codice identificativo univoco della domanda un codice alfanumerico assegnato a ciascun candidato dall'Ufficio ricevente della DGDP; tale codice sarà comunicato alla PEC di ciascun candidato e costituirà il riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.

Nella domanda gli interessati devono indicare i titoli posseduti oggetto di valutazione secondo quanto di seguito indicato, atteso che la documentazione non attinente non sarà comunque presa in considerazione. Alla domanda va infine allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande prive delle suddette indicazioni ovvero non sottoscritte dagli interessati ovvero pervenute oltre i termini di scadenza sopra specificati ovvero con modalità differente da quelle indicate nel presente bando allegato non saranno prese in considerazione.

Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporterà l'annullamento della domanda.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Si specifica che le certificazioni linguistiche di cui all'art. 5, ove possedute, vanno allegate obbligatoriamente alla domanda di partecipazione, pena la mancata valutazione del titolo.

Ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 del succitato DPR che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il recapito di PEC intestata allo stesso (requisito necessario per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Eventuali variazioni di residenza o di PEC intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dovranno essere comunicate esclusivamente con PEC al seguente indirizzo dgdp.05_selezione@cert.esteri.it

L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di PEC oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento della procedura, nonché per tutto il tempo della validità delle graduatorie. L'esclusione è disposta con decreto del Direttore Generale della DGDP del MAECI, notificato all'interessato per PEC.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione delle candidature, sulla base dei titoli presentati, nonché l'espletamento dei colloqui, che si svolgeranno su piattaforma *Webex*, saranno effettuati da una Commissione, costituita da un presidente, due commissari e un segretario, scelti tra il personale in servizio presso l'Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale. Le funzioni di presidente saranno attribuite a un funzionario diplomatico o a un dirigente scolastico. Detta Commissione sarà nominata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle candidature con decreto del Direttore Generale della DGDP. La composizione della Commissione in parola e il calendario dei colloqui saranno pubblicati sul sito <https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/selezione-personale-scolastico-per-servizio-al-maeci/> nella sezione dedicata alle Scuole italiane all'estero.

La valutazione delle candidature sarà espletata in due fasi:

- Prima fase: valutazione dei titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza del presente Avviso (cfr. art. 5);
- Seconda fase: colloquio orale. Accedono al colloquio soltanto i primi 30 classificati in ordine decrescente sulla base del punteggio dei titoli culturali e professionali posseduti (cfr. art. 6).

Tutti i candidati classificati con il medesimo punteggio del candidato posizionato al trentesimo posto saranno ammessi a sostenere il colloquio.

ART. 5 – TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VALUTABILI

Costituiscono oggetto di valutazione, per un massimo di punti 40, i seguenti titoli:

- a) Per ogni anno di servizio effettivo prestato in Italia in qualità di docente nella classe di concorso di titolarità – posto comune o di sostegno - presso le Istituzioni scolastiche statali italiane (punti 1 per ogni anno scolastico di servizio per un massimo di 10 punti);
- b) Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente collocato fuori ruolo presso l'Amministrazione centrale MAECI ex art. 626 D.lgs. n. 297/1994 e/o ex art. 13 D.lgs. n. 64/2017; e/o in qualità di docente collocato fuori ruolo presso l'Amministrazione centrale MIM ex art. 13 D.lgs. n. 64/2017 (punti 1 per ogni anno scolastico di servizio per un massimo di 10 punti);
- c) Per ogni anno di servizio prestato presso l'Amministrazione scolastica centrale e/o periferica in relazione a comando disposto a titolo diverso da quello di cui alla precedente lettera b) (punti 0,5 per ogni anno scolastico di servizio per un massimo di 2 punti);
- d) titolo di studio di livello universitario aggiuntivo rispetto a quello previsto per l'accesso al profilo professionale di appartenenza (punti 2 per la laurea triennale o diploma accademico di I livello - qualora non costituisca titolo di accesso alla relativa laurea magistrale o diploma di II livello- e/o punti 4 per altra laurea magistrale o del vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, per un massimo di 6 punti);
- e) diploma di specializzazione universitaria di durata pluriennale post laurea in uno dei seguenti ambiti disciplinari: giuridico, matematico, economico-statistico, nonché nell'ambito delle scienze dell'amministrazione, delle scienze politiche ovvero in informatica (si valuta un solo titolo: punti 2);
- f) master universitario di I o II livello, 60 CFU con esame finale in uno dei seguenti ambiti disciplinari: giuridico, economico-statistico, nonché nell'ambito delle scienze dell'amministrazione, ovvero in informatica (punti 1 per ogni titolo, fino a un massimo di 3 punti);
- g) dottorato di ricerca, diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel Decreto del MIUR dell'8 aprile 2009, n. 42, conseguito in Italia o all'estero (si valuta un solo titolo: punti 3);
- h) possesso di certificazione linguistica (abilità ricettive e produttive), secondo la normativa vigente (D.M. MIUR del 7 marzo 2012 n. 3889 e ss. mm. ii. e D.M. MIUR del 10 marzo 2022 n. 62), di livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo cinese, neo-greco, sloveno (punti 1), di livello C1 o C2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo, cinese, neo-greco, sloveno (punti 2). Le certificazioni linguistiche si valutano fino a un massimo di punti 4.

Gli anni di servizio si considerano validi se prestati ai sensi dell'art. 11, comma 14 della legge n.124 del 3 maggio 1999 e ss. mm. ii. Non è valutabile l'anno scolastico in corso.

I titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione.

La graduatoria provvisoria per titoli degli ammessi al colloquio di cui al successivo articolo 6 sarà pubblicata sul sito di questo Ministero <https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/selezione-personale-scolastico-per-servizio-al-maeci/>). Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria

è ammesso reclamo scritto indirizzato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGDP Ufficio V – , all’indirizzo: dgdp.05_selezione@cert.esteri.it.

Esaminati i reclami, la graduatoria può essere rettificata, anche d’Ufficio.

ART. 6 – COLLOQUIO

Il colloquio, a cui è attribuito un punteggio massimo di punti 60, è finalizzato all’accertamento:

- a) delle conoscenze del candidato in merito alla normativa di settore relativamente al sistema scolastico nazionale e a quello delle istituzioni e delle iniziative scolastiche italiane all'estero, nonché di quello relativo alle Scuole europee;
- b) delle competenze nel settore informatico, giuridico, amministrativo-contabile;
- c) delle motivazioni all’assunzione dell’incarico e delle attitudini relazionali del candidato.

Il colloquio avrà la durata massima di 40 minuti e si ritiene superato qualora il candidato abbia raggiunto il punteggio minimo di 42 su 60.

Per la valutazione del colloquio la Commissione di cui all’art. 4 predisporrà una apposita griglia di valutazione.

ART. 7 – GRADUATORIA DEI VINCITORI

All’esito dei colloqui sarà predisposta la graduatoria dei candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 42 su 60 al colloquio. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito di questo Ministero (<https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/sistema-della-formazione-italiana-nel-mondo/personalescolastico/selezione-personale-scolastico-per-servizio-al-maeci>) ed avrà validità di due anni scolastici dall’anno scolastico 2023/2024.

A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 (All. 2). In caso di ulteriore parità precederà il più giovane d’età.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (RGPD (UE) 2016/679, art. 13)

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati ai fini della partecipazione al presente Avviso sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679:

1. Il titolare del trattamento è il MAECI che opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio V della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale (indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; telefono: 0039 06 36917143; mail: dgdp-05@esteri.it ; pec: dgdp.05@cert.esteri.it).
2. Per quesiti o reclami è possibile contattare l’RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) del MAECI (indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono: 0039 06 36911 (centralino); mail: rpd@esteri.it ; pec: rpd@cert.esteri.it).
3. Il trattamento dei dati personali, che l’interessato accetta presentando la sua candidatura alla selezione di cui al presente Avviso, ha come uniche finalità l’espletamento della procedura di selezione. L’eventuale rifiuto al predetto trattamento comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
4. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, sarà effettuato in modalità manuale.
5. I dati personali in questione potranno essere comunicati alle autorità competenti per una verifica della loro veridicità, nonché agli aventi diritto ai sensi della normativa sull’accesso documentale.

I nominativi dei candidati risultati idonei saranno pubblicizzati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I dati personali dei candidati risultati non idonei saranno cancellati allo scadere del termine per la presentazione di eventuali ricorsi o alla conclusione degli stessi. I dati personali dei candidati risultati idonei saranno cancellati all'emanazione della successiva selezione. I dati personali dei candidati collocati fuori ruolo ai sensi della selezione di cui al presente Avviso saranno conservati a tempo indeterminato per ragioni di certezza giuridica.

7. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatta salva l'eventuale esclusione dalla procedura di selezione e/o di collocamento fuori ruolo, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta all'Ufficio V della DGDP, informando per conoscenza l'RPD del MAECI.

8. Se ritiene che i propri diritti in materia di privacy siano stati violati, l'interessato può presentare reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA, tel. 0039-06696771 [centralino], peo: garante@gdpd.it, pec: protocollo@pec.gdpd.it).

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Il personale utilmente collocato in graduatoria sarà individuato per prestare servizio quale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 64/2017 presso l'Ufficio V della DGDP di questo Ministero, previa *nulla osta* del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale di appartenenza, cui seguirà decreto interdirettoriale di collocamento fuori ruolo.

L'orario di servizio del personale docente collocato fuori ruolo è di 36 ore settimanali e non è previsto il servizio ad orario parziale.

Lo stipendio metropolitano continuerà ad essere corrisposto dall'Amministrazione di appartenenza.

Si rappresenta inoltre che non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio e/o soggiorno eventualmente sostenute in relazione allo svolgimento dell'incarico in parola.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito Internet di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE
Min. Plen. Alessandro De Pedys